

N. 05976/2014 REG.PROV.CAU.

N. 08509/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8509 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Teresa **Caselli**, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Spina e Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 avente ad oggetto aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017 nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza o l'aggiornamento soltanto "Il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III o aggiuntiva delle GAE non consentendo il reinserimento ai docenti depennati e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere della P.A. al riesame della posizione di parte ricorrente, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali pure risultanti dall'epigrafe del ricorso principale;

e con motivi aggiunti in data 15 ottobre 2014

della nota a prot. A00DGPER n. 7061 dell'11 luglio 2014 nella parte in cui dovesse utilizzare le graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A032 in spregio del legittimo interesse della ricorrente di essere considerata inclusa in graduatoria permanente della provincia di Roma per la classe di concorso A032 nonché di ogni

provvedimento presupposto, connesso o successivo inclusa la stessa graduatoria di estremi sconosciuti in esito alle Direttive di cui al D.M. n. 235/2014 già impugnato in via principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto monocratico n.5303/2014;

Rilevato che la ricorrente ha rappresentato in ricorso di essere stata iscritta, dal 1995 fino al 2007, nelle GAE della provincia di Roma per la classe di concorso A032 e per quelle della provincia di Cosenza e che nel 2007, non avendo presentato istanza di aggiornamento, è stata perciò cancellata;

Rilevato che il ricorso ed i motivi aggiunti si palesano assistiti da fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014), di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014);

Ritenuto, quindi, di confermare il richiamato decreto;

Ritenuto che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistenti:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare vanno compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- conferma il decreto 5303/2014 e per l'effetto accoglie l'istanza cautelare e dispone l'iscrizione con riserva della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento in motivazione indicata;

- autorizza la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)